



**COMUNE DI SANTA CROCE  
SULL'ARNO**

Provincia di Pisa

***REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA***

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2008)

CAPO 1	1
PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1 - Premessa	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione	1
Articolo 3 - Principi generali	1
Articolo 4 - Definizioni	2
Articolo 5 - Informativa	3
Articolo 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.	4
CAPO II	4
TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI	4
Articolo 7 - Titolare del trattamento	4
Articolo 8 - Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza	4
Articolo 9 - Incaricati del Trattamento	5
CAPO III	5
MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	5
Articolo 10 - Caratteristiche tecniche dell'Impianto	5
Articolo 11 - Modalità di raccolta dei dati	6
Articolo 12 - Esigenze Particolari	7
Articolo 13 - Sicurezza degli impianti	7
Articolo 14 - Sala di controllo – accessi	7
Articolo 15 - Trattamento dei dati	8
Articolo 16 - Riesame delle immagini da parte del responsabile e degli incaricati	8
Articolo 17 - Conservazione dei dati	8
CAPO IV	9
CESSAZIONE, COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO	9
Articolo 18 - Cessazione del trattamento dei dati	9
Articolo 19 - Comunicazione	9
Articolo 20 - Notificazioni all'Autorità per la tutela dei dati personali	9
Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	9
CAPO V	10
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	10
Articolo 22 - Diritti dell'interessato	10
Articolo 23 - Tutela	10
CAPO VI	11
NORME FINALI	11
Articolo 24 - Modifiche regolamentari	11
Articolo 25 – Provvedimenti attuativi	11
Articolo 26 - Entrata in vigore	11
Articolo 27 - Pubblicità del Regolamento	11
Articolo 28 - Norme finali	11

## CAPO 1

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, si svolga nel rispetto:

- *dei diritti;*
- *delle libertà fondamentali;*
- *della dignità e dell'identità personale delle persone fisiche;*
- *della riservatezza dei soggetti giuridici.*

#### Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina:

- *la raccolta,*
- *il trattamento,*
- *e la conservazione di dati personali,*

realizzato mediante impianti per la videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extraurbano del Comune.

#### Articolo 3 - Principi generali

1. Il trattamento dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ottemperanza con quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante del 29/04/04, si fonda sui principi appresso indicati:

- **liceità,**
- **necessità,**
- **proporzionalità,**
- **finalità.**

**Principio di liceità:** Il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.lgs 196/03.

**Principio di necessità:** Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione "al MINIMO" di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono, alternativamente, essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi.

**Principio di proporzionalità:** Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni dell'Ente, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali:

- *controlli da parte di addetti,*
- *sistemi di allarme,*

- *misure di protezione degli ingressi,*
- *abilitazioni agli ingressi.*

**Principio di finalità:** Gli scopi perseguiti devono essere

- *determinati,*
- *espliciti*
- *e legittimi*

2. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione accertamento dei reati, che competono ad altri organi.

#### **Articolo 4 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

*a) «trattamento»*, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

*b) «dato personale»*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

*c) «dati identificativi»*, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

*d) «dati sensibili»*, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

*e) «dati giudiziari»*, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a) a o) e da r) a u)*, del *D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

*f) «titolare»*, il Comune di Santa Croce sull'Arno;

*g) «responsabile»*, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

*h) «incaricati»*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

*i) «interessato»*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

*l) «comunicazione»*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «**diffusione**», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «**banca di dati**», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «**Garante o Autorità per la Protezione dei Dati personali** », l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*;

r) «**reti di comunicazione elettronica**», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

s) «**rete pubblica di comunicazioni**», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

t) «**servizio di comunicazione elettronica**», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della *direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio;

u) «**strumenti elettronici**», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

## Articolo 5 - Informativa

1. Sulle aree soggette a video sorveglianza vengono apposti cartelli recanti l'“informativa minima” appresso indicata:

“*Comune di Santa Croce sull'Arno - Area videosorvegliata*”.

2. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del D.lgs 196/03, con particolare riguardo alle **finalità** e all'eventuale **conservazione**.

3. Se le aree soggette a videosorveglianza, sia interne che esterne, risultano “vaste” dovranno essere installati più cartelli.

4. Analogamente l'utenza sarà informata, a mezzo di cartelli posti in prossimità delle aree videosorvegliate, dell'eventuale messa in funzione del servizio di videosorveglianza finalizzata al controllo della circolazione stradale.

5. Il *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* (di cui al successivo art. 8) informa la comunità cittadina, con un preavviso di giorni dieci:

- *sull'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali;*
- *sull'eventuale incremento dimensionale degli impianti;*
- *e sull'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.*

Dette comunicazioni verranno effettuate con idonei mezzi di diffusione

### **Articolo 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.**

1. L'attivazione di sistemi di videosorveglianza può essere disposto solo laddove risulti strumentale alle **funzioni istituzionali** attribuite al Comune:

- dalla legge,
- dallo Statuto
- dall'ordinamento nazionale e regionale della Polizia Municipale
- dai Regolamenti comunali vigenti.

2. In particolare il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza viene disposto per:

- a) vigilanza su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
- b) rilevare, in tempo reale, luoghi ed aree soggette a congestione da traffico;
- c) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- d) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure;
- e) rilevare e monitorare situazioni di protezione civile;
- f) rilevare e monitorare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

## **CAPO II**

### **TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI**

#### **Articolo 7 - Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Santa Croce sull'Arno, nella figura del Sindaco, assume la qualifica di "Titolare" del trattamento.

#### **Articolo 8 - Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Santa Croce sull'Arno, con formale Decreto Sindacale, assume la qualifica *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* (di seguito per brevità anche "Responsabile").

I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati nel Decreto di nomina.

2. Non è consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del nominato.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali:

- dalla normativa positiva (ivi incluso il profilo della sicurezza).

- dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Spetta al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*:

- *sovrintendere, su conforme indirizzo della Giunta Comunale,*
  - *alle operazioni di rimozione od installazione di nuovi impianti*
  - *alle operazioni di riposizionamento o spostamento degli impianti di videosorveglianza*
- *la vigilanza sulla manutenzione degli impianti.*
- *il controllo sugli apparecchi di videosorveglianza.*
- *attivarsi, su conforme indirizzo della Giunta Comunale, per adeguare gli impianti, i locali e le strutture, alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 196/03.*
- *disporre la eventuale nomina degli “Incaricati del Trattamento”.*
- *impartire agli incaricati del trattamento (se nominati) direttive operative in merito alle modalità di trattamento dati.*
- *comunicare alle Autorità competenti eventuali ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale.*
- *vigilare sulla conservazione e la cancellazione di dati registrati.*
- *autorizzare accessi di personale esterno alla Sala di controllo.*
- *vigilare affinché sia data alla collettività l’informativa di cui all’art. 5.*

5. Compete al Titolare del Trattamento vigilare sull’operato del Responsabile.

6. Il Responsabile custodisce

- *le passwords per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.*
- *la chiave degli armadi-cassaforte in cui sono conservati gli eventuali supporti magnetici delle registrazioni.*

Nel caso di nomina di incaricati, chiavi e password sono distribuite – contestualmente alla nomina – agli incaricati stessi.

### **Articolo 9 - Incaricati del Trattamento**

1. Il *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* nomina (con atto scritto) gli incaricati del trattamento; al massimo può essere disposta la nomina di tre incaricati.

2. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati:

- a) compiti specifici
- b) puntuali istruzioni:
  - sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
  - sulla normativa vigente.
- c) chiavi e passwords di cui al precedente art 8.

3. La designazione di eventuali incaricati esterni, non dipendenti dell’Ente, può essere effettuata solo se l’organismo esterno svolge prestazioni strumentali alle funzioni istituzionali dell’Ente-Titolare del Trattamento.

## **CAPO III**

### **MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

## **Articolo 10 - Caratteristiche tecniche dell’Impianto**

1. Il Comune di Santa Croce sull’Arno, adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste connesse alla Sala di controllo. I sistemi di videosorveglianza si configurano come sistemi “A CIRCUITO CHIUSO”.

In particolare i sistemi utilizzano telecamere per riprese in bianco/nero o a colori, eventualmente dotate  
\*di brandeggio (*per quanto attiene al branderaggio si veda infra*)  
\* di zoom ottici programmabili,

collegate ad un centro di gestione ed archiviazione che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

Le telecamere possono essere dotate di infrarosso.

2. Potrà essere disposta l’attivazione solo di impianti riconducibili alle categorie appresso indicate:

- Telecamere per riprese a circuito chiuso con registrazione in locale su nastro magnetico o su supporto informatico.
- Telecamere collegate via modem alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale, attivate da sensori volumetrici posti a protezione di stabili comunali, ad integrazione dei sistemi anti intrusione. Nel caso di attivazione a seguito di fatto illecito, le immagini riprese dalle telecamere sono registrate su supporto informatico; il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.
- Telecamere collegate attraverso un sistema di radiodiffusione (fibra ottica e *wireless*); le immagini riprese dalle telecamere giungono alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale. Il sistema di videosorveglianza non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati. Può essere connesso ad altra periferica installata presso organi di Polizia.-

3. All’operatore economico preposto all’installazione deve essere richiesta apposita relazione tecnica sugli impianti; la relazione è conservata dal *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*.

## **Articolo 11 - Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video in corrispondenza dei siti individuati dal Responsabile del Trattamento dati, ai sensi del successivo art. 25.

2. E’ vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all’interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile, da verificarsi immediatamente;
- c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese evitando immagini dettagliate o ingrandite che rendano possibile la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.



4. Di norma i sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza *dinamico preventiva*, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

5. È altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 300/70.

6. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo (Sala di controllo) ubicata presso il comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk.

7. La registrazione è consentita – in linea di massima, *in via continuativa nel corso delle 24 ore*.

8. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il Responsabile provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai commi precedenti, il Responsabile procederà agli ingrandimenti delle riprese e delle immagini nel limite di quanto strettamente necessario e non eccedente lo specifico scopo perseguito.

9. Gli Organi di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria, nello svolgimento delle loro indagini, laddove necessitino di visualizzare le riprese effettuate con impianti di videosorveglianza comunali, possono farne richiesta scritta e motivata al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*. In questo caso le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili di reati, saranno riversate su un nuovo supporto informatico che verrà consegnato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

### **Articolo 12 - Esigenze Particolari**

1. In casi sporadici e particolari, in alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor. In particolare, la visualizzazione di immagini in tempo reale, è consentita nel caso di *manifestazioni* o nell'eventualità in cui si renda necessario il monitoraggio delle aree di ingresso di edifici comunali pubblici.

### **Articolo 13 - Sicurezza degli impianti**

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente.

2. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, l'operatore economico installatore o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto, o del singolo intervento effettuato, alle prescrizioni. La dichiarazione scritta di cui al presente comma è conservata dal *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*.

#### Articolo 14 - Sala di controllo – accessi

1. Le attrezzature per la visualizzazione delle immagini videoregistrate sono ubicate presso il Comando di Polizia Municipale; i locali in questione non sono accessibili al pubblico, salvo quanto appreso indicato.

2. Alle immagini videoregistrate possono accedere:

- il *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*.
- *gli Incaricati del trattamento dati* (se nominati).

Il *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* e gli eventuali incaricati del trattamento devono custodire (e ne sono personalmente responsabili):

- le chiavi degli armadi – cassaforte dove sono conservate le eventuali registrazioni.
- le password per l'utilizzo degli apparecchi per visionare le registrazioni.

3. Eventuali accessi alle immagini videoregistrate da parte di persone diverse dal Responsabile e dagli Incaricati devono essere autorizzati, per iscritto, dal *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*. L'accesso, in questi casi, avviene alla presenza del *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* o di un incaricato del trattamento.

4. E' tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli Incaricati o del *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*,

- *l'identità della persona che accede alla Sala,*
- *gli orari di entrata e di uscita,*
- *lo scopo dell'accesso,*
- *i dati eventualmente assunti,*
- *la firma del Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza o dell'Incaricato che presiede all'accesso.*

5. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### Articolo 15 - Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo **lecito** e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le **finalità** di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) **raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente** rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo non superiore a quanto precisato nell'art 17;
- f) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del D.lgs 196/03.

### **Articolo 16 - Riesame delle immagini da parte del responsabile e degli incaricati**

1. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

Si rinvia all'art. 19 per quanto attiene alla comunicazione a soggetti terzi.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 17 - Conservazione dei dati**

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonei armadi cassaforte.

2. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri (può essere utilizzato anche il sistema della sovrapposizione) da parte del Responsabile o degli incaricati. Della cancellazione disposta è fatta annotazione in apposito registro.

3. Le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di **3 giorni**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come "eccezionale".

4. L'allungamento dei tempi di conservazione viene disposto dal *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*.

## **CAPO IV**

### **CESSAZIONE, COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 18 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, "*di un trattamento*" i dati personali verranno:

a) cancellati (precedente articolo 17)

b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 19 - Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere

iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del D.lgs 196/03 e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

2. Si rinvia all'art. 11, comma 9, per quanto riguarda registrazioni dalle quali si evincono ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

4. Non si considera "comunicazione" la conoscenza o la trasmissione di dati personali alle persone Incaricate del Trattamento, al Titolare o al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*

### **Articolo 20 - Notificazioni all'Autorità per la tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Santa Croce sull'Arno - nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali - qualora risulti necessario, provvederà alla notificazione preventiva all'Autorità per la tutela dei dati personali, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 37 e 38 del D.lgs 196/03.

### **Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 del D.lgs 196/03.

## **CAPO V**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Articolo 22 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, ciascun interessato, per effetto del D.lgs 196/03, ha diritto di:

- conoscere eventuali "trattamenti" riguardanti la sua persona;
- essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*,
- ottenere, a cura del *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al Titolare o al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza* i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi all'Autorità per la Tutela dei Dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 23 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.lgs 196/06.

## CAPO VI

### NORME FINALI

#### Articolo 24 - Modifiche regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento dovranno essere tempestivamente adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire.
2. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali dovranno essere prontamente recepite.

#### Articolo 25 – Provvedimenti attuativi

1. Il Responsabile del trattamento, su indirizzo e/o proposta della Giunta Comunale:
  - a) individua, con provvedimento scritto, dei “*siti*” sui quali debbono essere installati apparecchi di videosorveglianza. Il provvedimento di individuazione delle aree soggette a videosorveglianza deve, **motivatamente, dare atto del rispetto dei principi di cui all'art. 3.**
  - b) decide
    - il numero delle installazioni su ciascun area
    - le eventuali rimozioni degli apparecchi installati
    - le eventuali sospensioni sull'utilizzo degli impianti
    - gli eventuali spostamenti o riposizionamenti degli apparecchi di videosorveglianza
2. Compete al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*
  - determinare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento,- area per area:
    - le modalità di registrazione (registrazione in forma continua o discontinua).
    - l'orario di registrazioni.

Il Sindaco riferisce, almeno annualmente, al Consiglio Comunale sulla gestione del servizio relativo agli impianti di videosorveglianza.;

#### Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 10/03/2008 conformemente con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2008.

#### Articolo 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del vigente Statuto Comunale, verrà debitamente pubblicizzato mediante:
  - *affissione all'Albo Pretorio Comunale.*
  - *pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente - voce "Regolamenti".*
2. Copia dello stesso sarà altresì trasmessa (affinché sia conservata e resa disponibile ai cittadini per la consultazione) al *Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza*

#### Articolo 28 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia:

- *al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs 196/03.*
- *al Provvedimento Generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.*
- *al vigente regolamento in materia di Trattamento di dati sensibili e giudiziari.*